

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 17430 di rep. N. 9637 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 30 (trenta)

del mese di maggio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Urbano Roberto Cairo, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Cairo Communication S.p.A."

con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli n. 8, capitale sociale Euro 6.989.663,10 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 07449170153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1162150 (di seguito **"Cairo Communication"** o la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea straordinaria della predetta Società, tenutasi, nelle modalità *infra* precisate, in data in data

8 (otto) maggio 2024 (duemilaventiquattro)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Presiede l'Assemblea straordinaria (come già la aveva presieduta per la trattazione dei punti di parte ordinaria della stessa, oggetto di separato verbale), ai sensi dello Statuto sociale, Urbano Roberto Cairo (adeguatamente identificato) il quale, alle ore 11,31 ricorda che la stessa è stata convocata per deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria

omissis

In sede straordinaria

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). Ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale.

Quindi il **Presidente**, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio, della redazione del verbale di Assemblea straordinaria e richiama, in quanto rilevanti, tutte le dichiarazioni rese in apertura dell'Assemblea ordinaria:

- con avviso di convocazione diffuso ai sensi di legge in data 29 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società, alla sezione "assemblea 2024" e, per estratto, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 30 marzo 2024, è stata convocata per questo giorno e ora, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A.;

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali" (la "Legge Capitali"), che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (il "D.L. Covid-19"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Designato");

- le informazioni in merito all'Assemblea ed alla partecipazione alla stessa sono state incluse nell'avviso di convocazione e sono stati messi a disposizione e pubblicati sul sito internet della Società i previsti moduli inerenti il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, e ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;

- come indicato nell'avviso, il Presidente, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; il Presidente conferma di aver identificato tutti gli intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione;

- sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione, oltre al Presidente, gli Amministratori:

- Dott. Uberto Fornara
- Dott.ssa Daniela Bartoli
- Avv. Laura Maria Cairo
- Dott. Roberto Cairo
- Dott. Federico Cairo
- Dott.ssa Valentina Manfredi
- Dott. Massimo Ferrari

· Dott.ssa Paola Mignani;
· Dott. Marco Pompignoli;
- sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi:
· Dott. Michele Paolillo
· Dott.ssa Maria Pia Maspes
· Dott.ssa Gloria Marino;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.989.663,10 ed è suddiviso in n. 134.416.598 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;
- alla data del 26 aprile 2024 (*record date*):
-- il numero totale di voti posseduti ed esercitabili in assemblea è 208.102.026, considerando le azioni che sono dotate di voto maggiorato ai sensi dell'art. 13.7 dello Statuto sociale (voto doppio); su detta cifra si calcolano quindi i quorum costitutivi e deliberativi assembleari;
-- il numero totale di azioni con voto maggiorato è 73.685.428, mentre le azioni con voto non maggiorato sono 60.731.170;
-- la Società ha in proprietà n. 779 azioni proprie, pari allo 0,001% del capitale sociale, per le quali, in conformità all'art. 2357-ter, comma secondo, del codice civile, il diritto di voto è sospeso. Ai sensi dell'art. 2368 del codice civile, inoltre, tali azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del capitale sociale richiesto per la valida costituzione dell'assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Il **Rappresentante Designato** "Monte Titoli S.p.A." presente in collegamento da remoto tramite il dott. Giuseppe Odasso, ha comunicato alla Società che, nel termine di legge sono state presentate n. 81 deleghe da parte degli aventi diritto.

Il **Rappresentante Designato** comunica che sono presenti per delega conferita al rappresentante designato numero 76 soggetti legittimati aventi diritto al voto, per complessive numero 79.200.535 azioni, regolarmente depositate, pari al 58,9217% del capitale sociale e corrispondenti a numero 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei diritti di voto totali.

Proseguendo il **Presidente** informa che:

- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, per delega rilasciata al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, sarà allegato al verbale della presente assemblea;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano eventualmente state conferite i-

struzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

- Monte Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli S.p.A. e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- nei termini di legge nessun socio ha chiesto l'integrazione delle materie da trattare, né ha presentato proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno ai sensi di legge;

- il socio Marco Bava ha formulato prima della data odierna domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF. Le risposte a tali domande sono state pubblicate, nel rispetto di quanto indicato nell'avviso di convocazione e dall'articolo 127-ter del TUF, in data 3 maggio 2024 sul sito internet della Società, alla sezione "assemblea 2024".

Il **Rappresentante Designato** ha informato di non essere a conoscenza di comunicazioni da parte degli azionisti deleganti relative a carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'art. 120, comma quinto, e 122, comma quarto, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e gli adempimenti connessi alla partecipazione ai patti parasociali, o di altre disposizioni vigenti.

Il **Presidente** comunica inoltre che:

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al TUF ed al Regolamento Emittenti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolare:

(i) in data 29 marzo 2024 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile la Relazione finanziaria per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; la dichiarazione recante informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016; la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

(ii) in data 17 aprile 2024, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della

Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile, la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 2 e 4 all'Ordine del Giorno - parte ordinaria; la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF; la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione in merito all'argomento di cui all'unico punto all'Ordine del Giorno - parte straordinaria.

(iii) in data 23 aprile 2024, sono state infine depositate, presso la sede legale della Società, le copie integrali dei documenti di cui all'art. 77 comma 2-bis del Regolamento Emittenti (e di cui altresì all'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile);

- è stata data contestuale notizia delle pubblicazioni di quanto sopra a mezzo di comunicato stampa e, con riguardo alla documentazione di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, anche a mezzo di un avviso sul quotidiano *Corriere della Sera*, come previsto dalla vigente normativa;

- dalle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da ulteriori informazioni disponibili alla Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto e che verranno riportati in verbale sono i seguenti:

(i) U.T. Communications S.p.A. per n. 59.939.246 azioni ordinarie corrispondenti a circa il 44,592% del capitale sociale;

(ii) Urbano Roberto Cairo per n. 9.705.000 azioni ordinarie corrispondenti a circa il 7,22% del capitale sociale;

- l'art. 13.7 dello Statuto sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 127 *quinquies* del TUF, prevede che a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal medesimo articolo, siano attribuiti due voti (voto maggiorato). In ragione di ciò, il **Presidente** segnala che l'azionista U.T. Communication S.p.A. ha conseguito la maggioranza per n. 59.939.246 azioni, che danno quindi diritto a n. 119.878.492 diritti di voto. Segnala altresì che l'azionista Urbano Roberto Cairo ha conseguito la maggioranza per n. 9.705.000 azioni, che danno quindi diritto a n. 19.410.000 diritti di voto, a cui si aggiungono 4.800 diritti di voto. Di conseguenza, il numero di diritti di voto esercitabili dal dott. Urbano Cairo e da U.T. Communications S.p.A. risulta complessivamente pari a n. 139.293.292, pari al 66,935% dei voti complessivi;

- la Società non è a conoscenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il **Presidente**, infine, propone, tenuto conto di quanto sopra

ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazione della documentazione predisposta per la presente Assemblea, per esigenze di economia dei lavori assembleari, di omettere la lettura dei documenti relativi alla presente assemblea, fatta eccezione per quanto attiene alle proposte di delibera, salvo richieste in senso contrario.

Passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno**, il **Presidente** ricorda che lo stesso concerne la proposta di introdurre (i) la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale); (ii) la possibilità di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale); (iii) ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale.

Il **Presidente** ricorda che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la documentazione relativa a tale punto all'ordine del giorno, costituita dalla relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori, è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società alla sezione relativa alle Assemblee 2024 nonché presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com e sul sito internet di Borsa italiana S.p.A. in data 17 aprile 2024.

Su invito del **Presidente**, io Notaio do lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (*infra* allegata sotto "A"), come *infra* trascritta. Su invito del **Presidente**, il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe per un totale complessivo di n. 148.844.781 voti pari al 71,5249% dei diritti di voto attribuiti a capitale (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti pone quindi in votazione (alle ore 11,34), mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, ed in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato,

delibera

- di modificare il testo degli Articoli 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 25 e 26 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio

di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli amministratori esecutivi, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale e allo statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 140.685.092 voti favorevoli.

N. 8.159.239 voti contrari.

N. 450 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,36.


Si allegano al presente verbale:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, sotto "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
- lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,30

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per tredici pagine e della quattordicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. relativa al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in parte straordinaria convocata in data 8 maggio 2024 in unica convocazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99

Argomento n. 1 all'ordine del giorno – parte straordinaria:

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). Ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,


la presente relazione (la “**Relazione**”) viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dell'articolo 72, comma 1-bis, del Regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti.

La Relazione ha lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle prospettate modifiche statutarie di cui al 1° punto all'ordine del giorno – parte straordinaria – dell'Assemblea degli Azionisti. Nello specifico, le modifiche statutarie riguardano le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea e le modalità di intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

1. Motivazioni e illustrazione delle proposte di modifica

Al fine di garantire una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare gli Articoli 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 25 e 26 dello Statuto sociale in modo da:

- (i) prevedere la facoltà per la Società di consentire che l'intervento e l'esercizio del diritto di



Handwritten signature

voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-*undecies.1* del TUF introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21;

- (ii) prevedere la possibilità che l'intervento per i soggetti legittimati in Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza); e
- (iii) apportare talune ulteriori modifiche in materia di riunione totalitaria del Consiglio di Amministrazione e taluni allineamenti formali.

Stante la *ratio* delle proposte di modifica, si ritiene opportuno illustrare le predette proposte congiuntamente.


1.1. Quadro normativo

La Legge 5 marzo 2024, n. 21 "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (la "**Legge Capitali**"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024 contempla per le società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione la possibilità di prevedere l'intervento e il voto in assemblea mediante il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato.

In particolare, l'art. 11, comma 1, della Legge Capitali inserisce un nuovo articolo nel TUF (art. 135-*undecies.1*), che consente alle predette società di prevedere nello statuto (cd. *opt-in*) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresenta designato.

Inoltre, nel corso dell'emergenza collegata alla pandemia da COVID-19, l'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disciplinato, tra l'altro, la possibilità per le società per azioni di prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; e
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.



Lo stesso art. 11, comma 2, della Legge Capitali differisce il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle predette modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, al 31 dicembre 2024.

Nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" e, alla luce del carattere generale che si ritiene abbiano assunto i principi ribaditi dal Consiglio Notarile di Milano¹ (la cui

¹ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 187 del 12 marzo 2020 secondo la quale:

- *"L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica";* e
- *le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali possono essere "indette senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, bensì prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione" e qualora a tali riunioni sia possibile intervenire solo mediante mezzi di telecomunicazione, "non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, [presenza] da intendersi [...] di regola funzional[e] solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario"; in tale ipotesi "anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".*

portata prescinde dalla situazione di emergenza epidemiologica), ritiene opportuno proporre le modifiche allo Statuto sociale in esame al fine di beneficiare di tali modalità di tenuta delle, e di partecipazione alle, riunioni degli organi sociali più snelle e flessibili.

Si segnala che il Consiglio Notarile di Milano² ha, inoltre, recentemente ritenuto legittime le clausole statutarie di società per azioni che attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o che prevedano la possibilità di tenere anche le riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.

1.2. Assemblea

Art. 10, comma 7 (convocazione e intervento)

La proposta di modifica all'art. 10, comma 7, dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione del successivo comma 11 e, pertanto, della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente con mezzi di telecomunicazione.

Art. 10, comma 8 (assemblea totalitaria)

L'art. 2366 codice civile prevede che, in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cd. assemblea totalitaria). Sebbene l'applicazione di tale norma non sia espressamente esclusa per le società con azioni quotate, si propone di eliminare il comma 8 dell'art. 10 dello Statuto sociale, che prevede tale possibilità, in quanto non compatibile concretamente con le modalità di

² Cfr. Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 secondo la quale:

- *“Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. [...] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”;* e
- *“[...] può essere utile ribadire che quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione”.*

tenuta delle assemblee delle società con azioni quotate e con la relativa informazione pre-assembleare. Conseguentemente, viene aggiornata la numerazione dei vecchi commi da 9 a 11.

Art. 10, comma 11 (intervento anche esclusivo mediante mezzi di telecomunicazione)

La proposta di modifica all'art. 10, comma 11, dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione – qualora opti per il ricorso “obbligatorio” al rappresentante designato di cui al nuovo comma 3 dell'Articolo 12 e/o qualora ciò sia previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci.



Art. 11 (relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea)

La proposta di modifica all'art. 11 dello Statuto è finalizzata a coordinare il primo periodo (il quale prevede che le relazioni illustrative predisposte dagli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea siano pubblicate entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione) con il secondo periodo (il quale fa fermi i diversi termini specificamente previsti dalle norme di legge).

Art. 12, commi 2 e 3 (intervento mediante rappresentante designato)

La proposta di modifica all'art. 12, commi 2 e 3, dello Statuto è finalizzata a esplicitare la facoltà per la Società prevista dall'art. 135-undecies del TUF di nominare il rappresentante designato e a introdurre per il Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di stabilire all'interno dell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, come consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF introdotto dalla Legge Capitali.

1.3. Consiglio di Amministrazione

Art. 18, comma 1 (luogo di riunione del Consiglio)

La proposta di modifica all'art. 18, comma 1, dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di

introduzione nel successivo comma 2 dello stesso articolo e nell'art. 19, comma 1, della possibilità, in determinate circostanze, di tenere la riunione del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria (*i.e.*, senza particolari formalità di convocazione – ivi incluso senza indicazione di un luogo di convocazione) e/o unicamente con mezzi di telecomunicazione.

Art. 18, comma 2 (intervento anche esclusivo mediante mezzi di telecomunicazione)

La proposta di modifica all'art. 18, comma 2, dello Statuto recepisce il sopracitato orientamento notarile ed esplicita dunque la possibilità di tenere la riunione del Consiglio di Amministrazione anche esclusivamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento degli aventi diritto.

Accogliendo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano³, viene eliminata la necessaria compresenza del Presidente e del segretario della riunione nello stesso luogo, posto che tale orientamento esplicita che, anche qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo; ciò, a maggior ragione, qualora la riunione sia totalitaria (dove, per definizione, non vi è alcun luogo di convocazione e tutti gli aventi diritto potrebbero intervenire mediante mezzi di telecomunicazione).

Art. 19, comma 1 (riunione totalitaria)

La proposta di modifica all'art. 19, comma 1, dello Statuto esplicita la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa riunirsi e validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione (cd. riunione totalitaria), quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica o quando tutti gli aventi diritto a intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci effettivi in carica. Tale previsione risulta in linea con l'orientamento

³ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 48 del 19 Novembre 2004, secondo la quale: “Anche per le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali previsti dalla disciplina delle società di capitali e [...], pertanto, si può replicare il corollario derivante dalla massima in commento, affermando che qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo [...]. In tali circostanze, anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.

espresso in materia dal Consiglio Notarile di Milano⁴.

Viene inoltre esplicitato che l'avviso di convocazione non dovrà contenere un luogo di convocazione per il caso in cui la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.



1.4. Collegio Sindacale

Art. 26, comma 18 (intervento anche esclusivo mediante mezzi di telecomunicazione)

La proposta di introduzione all'art. 26 dello Statuto del nuovo comma 18 recepisce il sopracitato orientamento notarile ed esplicita consente dunque la possibilità di tenere la riunione del Collegio Sindacale anche esclusivamente mediante idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento degli aventi diritto.

1.5. Codice di Corporate Governance

Le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto sociale sono finalizzate a recepire la modifica di denominazione del Codice di Autodisciplina in Codice di Corporate Governance:

- Art. 14, comma 4;
- Art. 15, commi 6-7 e 10;
- Art. 23; e
- Art. 25.

1.6. Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli Articoli 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 25 e 26 dello Statuto sociale e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e in barrato le parole eliminate.

⁴ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 48 del 19 Novembre 2004, secondo la quale: "È lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. [...] è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione".

Testo vigente	Testo proposto
ASSEMBLEE	
Articolo 10	
<p>10.1. L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>	[invariato]
<p>10.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.</p>	[invariato]
<p>10.3. L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari, contenente le indicazioni di legge e di regolamento.</p>	[invariato]
<p>10.4. L'assemblea può essere altresì convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da due dei suoi membri, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo vigente.</p>	[invariato]
<p>10.5. I soci possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	[invariato]

10.6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.	[invariato]
10.7. Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.	10.7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10.11 del presente Articolo. Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.
10.8. La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nel rispetto dell'art. 2366 codice civile.	10.8. La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nel rispetto dell'art. 2366 codice civile.
10.9. L'assemblea ordinaria, in prima, in seconda e ulteriore convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto ai successivi artt. 15 e 26 per la nomina rispettivamente degli amministratori e dei sindaci.	10.98. L'assemblea ordinaria, in prima, in seconda e ulteriore convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto ai successivi artt. 15 e 26 per la nomina rispettivamente degli amministratori e dei sindaci.
10.10. L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e ulteriore convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.	10.109. L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e ulteriore convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.
10.11. L'assemblea ordinaria è convocata	10.1110. L'assemblea ordinaria è convocata



<p>almeno una volta all'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o</p>	<p>almeno una volta all'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o</p>
<p>quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.</p>	<p>quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.</p>
	<p>10.11. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui all'Articolo 12, comma 12.3 e/o ove previsto e/o consentito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto sociale (inclusi gli amministratori, i sindaci, il Notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso deve essere assicurato:</p>
	<p>a) al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione</p>

	<p>degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e</p> <p>c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>
--	---



Articolo 11


<p>Gli amministratori, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti una relazione sulle materie all'ordine del giorno. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle medesime norme, con le modalità previste da questo art. 11.</p>	<p>Gli amministratori, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti una relazione sulle materie all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto al successivo periodo. Le relazioni predisposte ai sensi di altre specifiche norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle medesime norme, con le modalità previste da questo art. 11.</p>
---	---

Articolo 12

<p>L'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle assemblee e la loro rappresentanza sono disciplinati dalle norme di legge e di regolamento. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di</p>	<p style="text-align: center;">[invariato]</p>
---	--


<p>notificare elettronicamente le deleghe rilasciate ai sensi della vigente normativa mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità che</p>	
<p>verranno indicate nell'avviso di convocazione delle assemblee.</p>	
	<p>12.2. La Società può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.</p>
	<p>12.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.</p>
<p>AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 14</p>	
<p>14.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da 5 (cinque) a 11 (undici).</p>	<p>[invariato]</p>

<p>14.2 Ad ogni rinnovazione del consiglio, l'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio stesso e la durata del loro incarico, nei limiti stabiliti dalla legge.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>14.3 Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>14.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge; almeno un amministratore, ovvero il maggior numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA. La composizione del consiglio di amministrazione deve altresì rispettare la normativa anche regolamentare pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi.</p>	<p>14.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge; almeno un amministratore, ovvero il maggior numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina Codice di Corporate Governance emanato approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito tra l'altro ad opera di da-Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"). La composizione del consiglio di amministrazione deve altresì rispettare la normativa anche regolamentare pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi.</p>
<p>Articolo 15</p>	
<p>15.1. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero</p>	<p>[invariato]</p>




<p>progressivo e devono essere di numero non superiore al numero massimo di amministratori previsto dall'art. 14, 1° comma.</p>	
<p>15.2. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione di legge può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>15.3. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>15.4. I soci non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista, né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>15.5. I soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>15.6. Ogni lista deve contenere candidati in</p>	<p>15.6. Ogni lista deve contenere candidati in</p>

<p>possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, nonché, ove contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato previsti dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.</p>	<p>possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA Codice di Corporate Governance, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, nonché, ove contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato previsti dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.</p>
<p>15.7. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati (comprensiva dell'indicazione del genere di appartenenza), della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti</p>	<p>15.7. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati (comprensiva dell'indicazione del genere di appartenenza), della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti</p>



dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta. La lista presentata senza il rispetto dei suddetti termini e modalità di presentazione non è ammessa alla votazione.	dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA Codice di Corporate Governance e dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta. La lista presentata senza il rispetto dei suddetti termini e modalità di presentazione non è ammessa alla votazione.
15.8. Dei termini e delle modalità di presentazione delle liste di cui al precedente comma viene fatta menzione anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea.	[invariato]
15.9. Ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle sole liste che abbiano ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.	[invariato]
15.10. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto la percentuale di voti di cui al comma precedente, all'elezione degli amministratori si procede come segue: - risultano eletti alla carica di amministratore tanti candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quanti sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista; - risulta altresì eletto alla carica di amministratore il candidato indicato al primo posto della lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente,	15.10. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto la percentuale di voti di cui al comma precedente, all'elezione degli amministratori si procede come segue: - risultano eletti alla carica di amministratore tanti candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quanti sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista; - risulta altresì eletto alla carica di amministratore il candidato indicato al primo posto della lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente,

<p>con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; tuttavia, qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, 4° comma D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.</p>	<p>con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; tuttavia, qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, 4° comma D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA Codice di Corporate Governance, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.</p>
<p>15.11. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>15.12. Nel caso in cui sia presentata una sola lista o una sola lista abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione di una lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>15.13. Nel caso in cui nessuna lista ottenga la percentuale di voti indicata al precedente</p>	<p>[invariato]</p>



<p>comma di questo articolo, tutti gli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	
<p>15.14. Qualora, in base al procedimento anzidetto, il numero degli amministratori del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di preferenza, sostituendoli con i candidati muniti delle necessarie caratteristiche di genere tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero degli amministratori da eleggere, all'elezione dei consiglieri mancanti provvede – sempre nel rispetto dei requisiti di genere – l'assemblea, seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>15.15. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato, nell'ambito delle candidature presentate per iniziativa di soci e depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea</p>	<p>[invariato]</p>

di prima convocazione unitamente alla esauriente informativa di cui al settimo comma di questo articolo.

15.16. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 16, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile come segue, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato: a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo del medesimo genere di quello cessato tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica; b) se sia cessato un amministratore indipendente, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare, se del medesimo genere di quello cessato; c) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel consiglio del numero minimo

[invariato]



[Handwritten signature]

<p>stabilito di amministratori indipendenti nonché della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non</p>	
<p>siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b), nominando un amministratore indipendente, nel caso in cui altrimenti ne venga meno il numero minimo previsto per legge e comunque nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato.</p>	
<p>AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 18</p>	
<p>18.1. Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno un componente del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, con indicazione degli argomenti da trattare.</p>	<p>18.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente Articolo e dal secondo periodo dell'Articolo 19, il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno un componente del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, con indicazione degli argomenti da trattare.</p>

<p>18.2. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>	<p>18.2. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche esclusivamente per videoconferenza e/o ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>
--	---



Articolo 19

Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo e

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spediti almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo (**fatta**

eccezione per l'ipotesi in cui il consiglio si tenga esclusivamente per videoconferenza e/o per teleconferenza) e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spediti almeno un giorno prima dell'adunanza. **Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica o quando tutti gli aventi diritto a intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci effettivi in carica.**

Articolo 23

<p>Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico ed un compenso, deliberato dall'assemblea, per la carica e per la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA..</p>	<p>Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico ed un compenso, deliberato dall'assemblea, per la carica e per la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA. Codice di Corporate Governance.</p>
---	--



[Handwritten signature]

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 25

<p>Art. 25 Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, ivi compresa espressamente la normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA; e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del</p>	<p>Art. 25 Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, ivi compresa espressamente la normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA. Codice di Corporate Governance; e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società</p>
--	---


D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.	controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 26	
<p>26.1. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di</p>	[invariato]
<p>candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>	
<p>26.2 Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una quota di capitale</p>	
<p>sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.</p>	[invariato]
<p>26.3. Gli azionisti non possono concorrere,</p>	
<p>neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse; in caso di</p>	[invariato]

<p>inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.</p>	
<p>26.4. Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.6. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima</p>	<p>[invariato]</p>



[Handwritten signature]

<p>della data dell'assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata:</p> <p>a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione</p>	
<p>della percentuale di partecipazione complessiva detenuta nonché dalla certificazione di legge della titolarità della quota di partecipazione, che può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste;</p>	
<p>b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi delle disposizioni applicabili;</p> <p>c) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali dei candidati,</p>	
<p>nonché una dichiarazioni con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.</p>	
<p>26.8. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ai sensi</p>	<p>[invariato]</p>

<p>delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.</p>	
<p>26.9. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente; - dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente. 	<p>[invariato]</p>
<p>26.11. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.</p>	<p>[invariato]</p>

<p>26.12. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.13. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.14. Qualora, in base al procedimento anzidetto, la composizione del collegio sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo di elencazione dei candidati.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.15. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>26.16. In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo</p>	<p>[invariato]</p>

<p>l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	
<p>26.17. L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo; - qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di 	<p>[invariato]</p>



Handwritten signature

<p>incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p>	
<p>Ove ciò non sia possibile, la nomina del sindaco da sostituire avverrà con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	
	<p>26.18. È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano anche esclusivamente mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio voto sia la contestualità dell'esame e della deliberazione</p>

2. Recesso

Le eventuali modifiche dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 del Codice Civile a favore di coloro che non avranno concorso alla relativa deliberazione.

3. Proposta di delibera

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustratavi, ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cairo Communication S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta dall’articolo 125-ter del TUF, nonché dell’art. 72 del Regolamento Emittenti, in conformità all’allegato 3A, schema n. 3, del Regolamento Emittenti e preso atto di quanto in essa illustrato,*




DELIBERA

- di modificare il testo degli Articoli 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 25 e 26 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli amministratori esecutivi, anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale e allo statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società”.*

* * *

Milano, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo



CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
8 maggio 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso



Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		91.908	91.908	0,0442%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		11.904	11.904	0,0057%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		322.085	322.085	0,1548%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		422.200	422.200	0,2029%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		79.135	79.135	0,0380%
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		22.363	22.363	0,0107%
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		733.480	733.480	0,3525%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		443	443	0,0002%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		755	755	0,0004%
ARROWSTREET INVSTMNT TRST- ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOL ATILITY ESG ALPHA EXTENSION TR UST FUND		33.916	33.916	0,0163%
AS GBL EQ - ALP EX FD NON FLIP		584.267	584.267	0,2808%
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		7.353	7.353	0,0035%
CAIRO URBANO ROBERTO	CRARNR57E21F205B	9.709.800	19.414.800	9,3295%
CC AND L Q 140/40 FUND		2.557	2.557	0,0012%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		32.955	32.955	0,0158%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		9.336	9.336	0,0045%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		4.315	4.315	0,0021%
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		19.592	19.592	0,0094%
CC L Alternative Global Equity Fund		1.672	1.672	0,0008%
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		352	352	0,0002%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.346	1.346	0,0006%
CC&L Q 130/30 FUND II		105	105	0,0001%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		5.259	5.259	0,0025%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		5.157	5.157	0,0025%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		822	822	0,0004%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		11.891	11.891	0,0057%
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		511	511	0,0002%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		17.309	17.309	0,0083%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		64.555	64.555	0,0310%
CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		9.839	9.839	0,0047%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		834.861	834.861	0,4012%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		63.572	63.572	0,0305%
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.117	5.117	0,0025%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		370.786	370.786	0,1782%
GOVERNMENT OF NORWAY		1.338.549	1.338.549	0,6432%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		216.362	216.362	0,1040%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		37.878	37.878	0,0182%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		44.701	44.701	0,0215%
JHF II INT'L SMALL CO FUND		21.855	21.855	0,0105%
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		4.712	4.712	0,0023%
LEADERSEL P.M.I		235.000	235.000	0,1129%
LGT SELECT FUNDS		959	959	0,0005%
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.016	3.016	0,0014%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		7.301	7.301	0,0035%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.000.000	1.000.000	0,4805%
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE		36.105	36.105	0,0173%
MGI FUNDS PLC		6.723	6.723	0,0032%
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		21.356	21.356	0,0103%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		27.937	27.937	0,0134%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		11.603	11.603	0,0056%
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		6.411	6.411	0,0031%
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		7.554	7.554	0,0036%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		124.861	124.861	0,0600%
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		7.053	7.053	0,0034%
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		39.286	39.286	0,0189%
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		6.025	6.025	0,0029%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		32.250	32.250	0,0155%
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		331.882	331.882	0,1595%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		53.587	53.587	0,0258%
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		380.269	380.269	0,1827%
The Rose K. Swedlow Trust DTD 03/19/92		450	450	0,0002%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.722	19.722	0,0095%
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		568.590	568.590	0,2732%
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.		34.806	34.806	0,0167%
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		313.018	313.018	0,1504%
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		60.600	60.600	0,0291%
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		23.200	23.200	0,0111%
U.T. COMMUNICATIONS SPA	11196950155	59.939.246	119.878.492	57,6056%
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100		19.048	19.048	0,0092%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		5.429	5.429	0,0026%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		86.060	86.060	0,0414%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		20.013	20.013	0,0096%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		93.357	93.357	0,0449%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		19.183	19.183	0,0092%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		110.903	110.903	0,0533%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		402.157	402.157	0,1932%

Totale **79.200.535** **148.844.781** **71,5249%**

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

8 maggio 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **76** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **79.200.535** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **58,9217%** di n. **134.416.598** azioni ordinarie, aventi diritto a complessivi **148.844.781** voti che rappresentano il **71,5249%** di n. **208.102.026** diritti di voto totali.



[Handwritten signature]

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

8 maggio 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). Ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	148.844.781	100%	71,5249%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	148.844.781	100,0000%	71,5249%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	140.685.092	94,5180%	67,6039%
Contrario	8.159.239	5,4817%	3,9208%
Astenuto	450	0,0003%	0,0002%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
Totali	148.844.781	100,0000%	71,5249%

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
8 maggio 2024



Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il cd. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). Ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale..

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuseppe Odasso

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CAIRO URBANO ROBERTO	CRARNR57E21F205B	19.414.800	13,0437%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		1.338.549	0,8993%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		6.411	0,0043%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		7.554	0,0051%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		39.286	0,0264%	F
U.T. COMMUNICATIONS SPA	11196950155	119.878.492	80,5393%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		91.908	0,0617%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		11.904	0,0080%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		322.085	0,2164%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		422.200	0,2837%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		79.135	0,0532%	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		22.363	0,0150%	C
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		733.480	0,4928%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		443	0,0003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		755	0,0005%	C
ARROWSTREET INVSTMNT TRST- ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOL ATILITY ESG ALPHA EXTENSION TR UST FUND		33.916	0,0228%	C
AS GBL EQ - ALP EX FD NON FLIP		584.267	0,3925%	C
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		7.353	0,0049%	C
CC AND L Q 140/40 FUND		2.557	0,0017%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		32.955	0,0221%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		9.336	0,0063%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		4.315	0,0029%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		19.592	0,0132%	C
CC L Alternative Global Equity Fund		1.672	0,0011%	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		352	0,0002%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.346	0,0009%	C
CC&L Q 130/30 FUND II		105	0,0001%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		5.259	0,0035%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		5.157	0,0035%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		822	0,0006%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		11.891	0,0080%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		511	0,0003%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		17.309	0,0116%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		64.555	0,0434%	C
CONNOR CLARK & LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		9.839	0,0066%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		834.861	0,5609%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		63.572	0,0427%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
DOLCAY INVESTMENTS LTD		5.117	0,0034%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		370.786	0,2491%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		216.362	0,1454%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		37.878	0,0254%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		44.701	0,0300%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		21.855	0,0147%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		4.712	0,0032%	C
LEADERSSEL P.M.I		235.000	0,1579%	C
LGIT SELECT FUNDS		959	0,0006%	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.016	0,0020%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		7.301	0,0049%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.000.000	0,6718%	C
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED INDE		36.105	0,0243%	C
MGI FUNDS PLC		6.723	0,0045%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		21.356	0,0143%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		27.937	0,0188%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		11.603	0,0078%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		124.861	0,0839%	C
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		7.053	0,0047%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		6.025	0,0040%	C
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		32.250	0,0217%	C
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		331.882	0,2230%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		53.587	0,0360%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		380.269	0,2555%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.722	0,0133%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		568.590	0,3820%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.		34.806	0,0234%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE		313.018	0,2103%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		60.600	0,0407%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		23.200	0,0156%	C
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100		19.048	0,0128%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		5.429	0,0036%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		86.060	0,0578%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		20.013	0,0134%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		93.357	0,0627%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		19.183	0,0129%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		110.903	0,0745%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		402.157	0,2702%	C
The Rose K. Swedlow Trust DTD 03/19/92		450	0,0003%	A

Totale votanti

148.844.781

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - La società si denomina

"CAIRO COMMUNICATION S.P.A."

Art. 2

2.1. La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o per il tramite di società controllate:

- a) l'acquisizione di pubblicità per conto terzi, da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compresi i mezzi audiovisivi, radiofonici, di stampa, affissioni in ogni forma, multimediali e digitali, nonché l'assunzione e la concessione di rappresentanze;
- b) l'attività editoriale in genere, da esercitarsi a mezzo stampa e mediante ogni altro supporto, anche radiofonico, televisivo e on line, con la sola esclusione dell'attività diretta di edizione di quotidiani;
- c) l'ideazione, la produzione, la realizzazione, la distribuzione, la concessione e la rappresentanza di mezzi, supporti, veicoli ed articoli pubblicitari nonché lo studio di campagne promozionali pubblicitarie per conto terzi;
- d) la realizzazione di reti informatiche finalizzate sia alla promozione che alla diffusione della pubblicità in ogni suo genere;
- e) l'assistenza diretta alle imprese nel settore contrattuale, organizzativo, gestionale, aziendale, di marketing, di relazioni esterne; nonché nell'espletamento di tutti gli adempimenti societari in genere, il tutto anche mediante utilizzo di sistemi meccanizzati;
- f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e analisi di mercato, per conto proprio e di terzi, con particolare riferimento al settore pubblicitario, all'organizzazione di servizi aziendali e alle campagne pubblicitarie e promozionali, nonché la ricerca, lo studio, l'elaborazione e la redazione di piani ed analisi economici;
- g) la prestazione di servizi di assistenza e di coordinamento operativo a favore di imprese enti pubblici e privati, in particolare nei settori tecnico-produttivo, commerciale-promozionale;
- h) le attività di intrattenimento in genere, di gestione del tempo libero e di eventi spettacolari e sportivi;
- i) la creazione, progettazione e sviluppo di software e di servizi telematici, la elaborazione dati conto terzi, la realizzazione e gestione di applicazioni di rete e interconnessione in generale.

2.2. Rimane comunque esclusa qualsiasi attività per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

2.3. Essa può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e

- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

2.4. La società potrà inoltre effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio assunte con deliberazione del 19 luglio 2005 ed eventuali successive.

Art. 3

3.1. La società ha sede in Milano.

3.2. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite e soppresse in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

La durata della società è fissata sino al 30 (trenta) settembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE - AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 6

6.1. Il capitale sociale è di Euro 6.989.663,10= ed è diviso in n. 134.416.598 = azioni.

6.2. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 7

7.1. Il capitale può essere aumentato una o più volte in numerario per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione sia di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, sia di azioni di risparmio, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

7.2. Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

7.3. In caso di aumento da eseguirsi mediante conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, salvo quanto previsto al 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2441 c.c.

7.4. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale può essere escluso, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

7.5. Le azioni sono indivisibili, non riconoscendo la società che un solo azionista per

ciascuna azione, fermo quanto previsto dall'art. 2347 del Codice Civile.

7.6 I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 8

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327, 2412 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

Art. 9

9.1. La società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari a norma e con le modalità di legge.

9.2. L'assemblea dei soci ne fissa le modalità e le condizioni di emissione, di collocamento e di estinzione nei limiti previsti dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché delle applicabili norme del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative delibere di attuazione della Consob.

ASSEMBLEE

Art. 10

10.1. L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.

10.3. L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle norme regolamentari, contenente le indicazioni di legge e di regolamento.

10.4. L'assemblea può essere altresì convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da due dei suoi membri, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo vigente.

10.5. I soci possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

10.6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.

10.7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10.10 del presente Articolo, il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

10.8. L'assemblea ordinaria, in prima, in seconda e ulteriore convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto ai successivi artt. 15 e 26 per la nomina rispettivamente degli amministratori e dei sindaci

10.9. L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e ulteriore convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

10.10. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

10.11. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui all'Articolo 12, comma 12.3, e/o ove previsto e/o consentito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto sociale (inclusi gli amministratori, i sindaci, il Notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso deve essere assicurato:

- a) al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11

Gli amministratori, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti una relazione sulle materie all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto al successivo periodo. Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle medesime norme, con le modalità previste da questo art. 11.

Art. 12

12.1 L'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle assemblee e la loro rappresentanza sono disciplinati dalle norme di legge e di regolamento. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di notificare elettronicamente le deleghe rilasciate ai sensi della vigente normativa mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione delle assemblee.

12.2 La Società può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.

Art. 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o rinuncia, il presidente sarà eletto con il voto della maggioranza dei presenti; il segretario dell'assemblea sarà eletto nello stesso modo.

13.2. I verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

13.3. Il verbale è redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo reputi opportuno; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

13.4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri:

- per verificare la regolarità della costituzione;
- per accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- per verificare la tempestività della presentazione delle liste e la regolarità delle deleghe nonché, in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;
- per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- per controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accertarne l'esito e proclamarlo;
- per riassumere a verbale le dichiarazioni, su eventuale richiesta dei soci, ferma la competenza del notaio, nell'ipotesi in cui il verbale di assemblea sia redatto a sua cura.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione, escluso comunque il voto segreto.

13.6 Ogni azione dà diritto a un voto.

13.7 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

13.8 L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggioranza del diritto di voto; o (ii) la cd. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggioranza del diritto di voto.

13.9 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione

nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

13.10 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

13.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

13.12 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").

13.13 La maggiorazione di voto:

(a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

(c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

(d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

(e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

13.14 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

13.15 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

13.16 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

13.17 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

14.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da 5 (cinque) a 11 (undici).

14.2 Ad ogni rinnovazione del consiglio, l'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio stesso e la durata del loro incarico, nei limiti stabiliti dalla legge.

14.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.4 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge; almeno un amministratore, ovvero il maggior numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance costituito tra l'altro ad opera di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"). La composizione del consiglio di amministrazione deve altresì rispettare la normativa anche regolamentare pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi.

Art. 15

15.1. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore al numero massimo di amministratori previsto dall'art. 14, 1° comma.

15.2. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione di legge può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

15.3. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.4. I soci non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista, né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.

15.5. I soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

15.6. Ogni lista deve contenere candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, nonché, ove contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato previsti dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

15.7. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati (comprensiva dell'indicazione del genere di appartenenza), della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance e dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta. La lista presentata senza il rispetto dei suddetti termini e modalità di presentazione non è ammessa alla votazione.

15.8. Dei termini e delle modalità di presentazione delle liste di cui al precedente comma viene fatta menzione anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.9. Ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle sole liste che abbiano ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.

15.10. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto la percentuale di voti di cui al comma precedente, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore tanti candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quanti sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il candidato indicato al primo posto della lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; tuttavia, qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, 4° comma D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.

15.11. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale

quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

15.12. Nel caso in cui sia presentata una sola lista o una sola lista abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione di una lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista.

15.13. Nel caso in cui nessuna lista ottenga la percentuale di voti indicata al precedente comma di questo articolo, tutti gli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15.14. Qualora, in base al procedimento anzidetto, il numero degli amministratori del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di preferenza, sostituendoli con i candidati muniti delle necessarie caratteristiche di genere tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero degli amministratori da eleggere, all'elezione dei consiglieri mancanti provvede – sempre nel rispetto dei requisiti di genere – l'assemblea, seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato, nell'ambito delle candidature presentate per iniziativa di soci e depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione unitamente alla esauriente informativa di cui al settimo comma di questo articolo.

15.15. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 16, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile come segue, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato:

a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo del medesimo genere di quello cessato tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica;

b) se sia cessato un amministratore indipendente, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare, se del medesimo genere di quello cessato;

c) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel consiglio del numero minimo stabilito di amministratori indipendenti nonché della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b), nominando un amministratore indipendente, nel caso in cui altrimenti ne venga meno il numero minimo previsto per legge e comunque nel

rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato.

Art. 16 – In caso di dimissioni di almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione si intendono dimissionari tutti gli altri membri del consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dall'assemblea che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli amministratori uscenti.

Art. 17

17.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi componenti il presidente e potrà eleggere anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2. Il presidente ed il vicepresidente, se eletto, restano in carica per la durata del rispettivo mandato di amministratore.

17.3. Il consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al consiglio stesso.

Art. 18

18.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente Articolo e dal secondo periodo dell'Articolo 19, il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno un componente del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, con indicazione degli argomenti da trattare.

18.2. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche esclusivamente per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 19 - Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo (fatta eccezione per l'ipotesi in cui il consiglio si tenga esclusivamente per videoconferenza e/o per teleconferenza) e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20

20.1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

20.2. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il consiglio.

20.3. Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, salvo quanto previsto dalla legge per le deliberazioni di cui al secondo comma del successivo articolo 21.

Art. 21

21.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

21.2. Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

21.3. Ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, gli amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale verbalmente ovvero, quando il presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

21.4. Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

- a) l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società;
- b) l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati e al comitato esecutivo;
- c) l'esame e approvazione delle operazioni: (i) aventi carattere straordinario, e (ii) in potenziale conflitto di interesse o con parti correlate.

Art. 22

22.1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega. Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività. In particolare, salvo diversi obblighi di legge o statutari, l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

22.2. Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

22.3. Il Consiglio può nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai

sensi di legge, e può revocarli.

22.4. Il Consiglio potrà costituire comitati, privi di rilevanza esterna, formati da uno o più dei suoi componenti, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico ed un compenso, deliberato dall'assemblea, per la carica e per la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

Art. 24

24.1. Il consiglio di amministrazione nomina a maggioranza, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.

24.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre società quotate o di società di revisione legale o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 25

Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, ivi compresa espressamente la normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Corporate Governance;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 26

26.1. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

26.2 Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o

congiuntamente, di una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

26.3. Gli azionisti non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.

26.4. Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

26.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.

26.6. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata:

a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta nonché dalla certificazione di legge della titolarità della quota di partecipazione, che può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi delle disposizioni applicabili;

c) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

26.8. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.

26.9. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.

26.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

- dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente.

26.11. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.

26.12. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

26.13. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.

26.14. Qualora, in base al procedimento anzidetto, la composizione del collegio sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo di elencazione dei candidati.

26.15. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

26.16. In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

26.17. L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo;

- qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Ove ciò non sia possibile, la nomina del sindaco da sostituire avverrà con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa, sempre nel rispetto della normativa, anche

regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

26.18. È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano anche esclusivamente mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio voto sia la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Art. 27 - Ai sindaci competono i poteri stabiliti dall'art. 151 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 28

28.1. La revisione legale della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero negli albi e registri istituiti in sua sostituzione con norme regolamentari.

28.2. L'incarico di revisione legale è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea, la quale approva il relativo corrispettivo.

BILANCIO E UTILI

Art. 29

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre - corredato dalla relazione sull'andamento della gestione - all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 30 - Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono assegnati alle azioni salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 31 - Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 32 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento

Art. 33

33.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

33.2. In caso di scioglimento ai soci spetterà proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale un diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile eventualmente possedute a quella data dalla società.

33.3. Il socio che intende avvalersi di questa facoltà dovrà comunicarlo al liquidatore ed

agli altri soci indicando il prezzo offerto.

33.4. Se entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione non pervengano al liquidatore offerte per un valore superiore questi potrà dar corso alla vendita della partecipazione al socio richiedente.

33.5. Nel caso in cui nei 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata effettuata la comunicazione pervenga al liquidatore offerta per un prezzo superiore questi dovrà comunicarlo al socio il quale entro giorni 7 (sette) dalla scadenza dei 30 (trenta) giorni potrà procedere all'acquisto a parità di prezzo.

33.6. La liquidazione potrà essere revocata con voto favorevole di tutti i soci.

Art. 34. Per quanto non specificamente regolato in questo statuto si applicano le disposizioni di legge.

* * *

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 31 maggio 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

